



## COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.**381** del **19 novembre 2019** della **GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Approvazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179 , convertito con modifiche in legge il 18/12/2012 n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione e manutenzione della rete idrica antiincendio di Venezia.

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre, nella sala delle adunanze in Venezia - Cà Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Presenti	Assenti			
<b>X</b>		<b>Luigi</b>	<b>BRUGNARO</b>	Sindaco
<b>X</b>		<b>Luciana</b>	<b>COLLE</b>	V.Sindaco, Assessore
	<b>X</b>	<b>Renato</b>	<b>BORASO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Massimiliano</b>	<b>DE MARTIN</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Giorgio</b>	<b>D'ESTE</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Paola</b>	<b>MAR</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Paolo</b>	<b>ROMOR</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Simone</b>	<b>VENTURINI</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Francesca</b>	<b>ZACCARIOTTO</b>	Assessore
<b>X</b>		<b>Michele</b>	<b>ZUIN</b>	Assessore

**9**

**1**

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 381 - Approvazione della relazione redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18/10/2012 n. 179 , convertito con modifiche in legge il 18/12/2012 n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione e manutenzione della rete idrica antiincendio di Venezia.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Su proposta del Sindaco

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18 marzo 1996, in parte modificata dalla deliberazione C.C. n. 112 del 24/25 giugno 1996, convalidata dalla deliberazione C.C. n. 153 del 22/23 luglio 1996, sono stati affidati all'allora Azienda Speciale ASPIV:
  - a) l'incarico di predisporre la mappa del rischio incendi nel Centro Storico di Venezia;
  - b) la progettazione esecutiva e la realizzazione di un primo stralcio sperimentale del sistema di distribuzione delle risorse idriche in funzione antincendio in Venezia Centro Storico;
  - c) la progettazione di massima dell'ampliamento del sistema di risorse idriche ad uso antincendio ad altre zone del Centro Storico, corredato dal piano di realizzazione configurato anche per stralci;
  - d) la gestione del predetto sistema di distribuzione delle risorse idriche;
- tale affidamento veniva effettuato considerando l'impianto *"un'estensione dell'attuale rete di distribuzione dell'acqua potabile"*;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999 veniva approvata la trasformazione dell'allora azienda speciale ASPIV in S.p.A.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27-28 luglio 2001 le società Aspiv S.p.A. e Amav S.p.A. sono state fuse nella società Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., con la contestuale conferma dei servizi precedentemente affidati;
- il D.Lgs. 04/03/2006 n. 152 non prevede i sistemi idrici in funzione antincendio come sistemi facenti parte del servizio idrico integrato;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla D.G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 e dalla D.C.C. n. 105 del 14-15 luglio 2003, è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione generale dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, n. Rep. 128723, tuttora vigente;
- Veritas S.p.A. è società pubblica locale costituita nel 2007 ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2007 con cui è stata approvata la fusione per incorporazione di Vesta S.p.A. con ACM S.p.A. e ASP S.p.A., e successivamente, della società SPIM S.p.A. di Mogliano;
- che l'affidamento in essere da parte del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale CDB n. 38 del 6/12/2018, non comprende la gestione della rete idrica in funzione antincendio;
- che quest'ultimo servizio non è, pertanto, contemplato nel relativo sistema tariffario;

- con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 04/05/2007 era stato approvato il precedente disciplinare tecnico per la gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia, il cui relativo contratto è stato stipulato il 3/07/2007, Rep. n. 130155, con scadenza 02/07/2017;

#### **DATO ATTO che:**

- l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio, ai sensi della citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/1999 (trasformazione dell'allora azienda speciale ASPIV in S.p.A.) aveva una durata pari ad anni 20 a decorrere dal 01/12/1999, come del resto tutti i servizi precedentemente affidati all'azienda municipalizzata ASPIV, e in scadenza pertanto al 30/11/2019;
- si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio sopra menzionato;
- la competenza in materia di detto affidamento resta in capo all'amministrazione comunale del territorio di riferimento visto che lo stesso non ricade nelle fattispecie dei servizi di cui all'art. 3 bis, del D.L. n. 138/2011;

#### **PRESO ATTO che:**

- nel quadro normativo vigente l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica impone la redazione di una relazione come disciplinata dall'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012 secondo cui *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento è affidato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

#### **VISTO che:**

- la valutazione della congruità economica dell'offerta di Veritas S.p.A. relativa al corrispettivo annuo per il servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio, è stata eseguita dalla Direzione Lavori Pubblici, di cui alla nota PG 2019/29524, (allegato B), come integrata dalla nota PG 2019/567533 della Direzione Polizia Locale, (allegato C);
- da detta valutazione deriva l'analisi con cui si è dato atto della congruità economica del nuovo affidamento in capo a Veritas S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. LSG 50/2016, sulla base dell'offerta presentata dalla Società, di cui al prot. n. 569107/2019 agli atti;
- conseguentemente si è provveduto ad elaborare la relazione di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 allegata (allegato A) alla presente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*, con inclusione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale e dell'indicazione delle compensazioni economiche;
- l'offerta presentata da Veritas S.p.A. per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia prevede un corrispettivo sulla base del costo del servizio per l'anno 2020 pari a 483.542,16 euro, come dato in funzione a una serie di parametri fissi così individuati:
  - i. costo unitario manutenzione per km di condotte di rete in posa tradizionale;
  - ii. costo unitario per assistenza alle prove dei Vigili del Fuoco per centrale di pressurizzazione;
  - iii. costo unitario per KW di potenza installata nelle centrali;
  - iv. costo unitario per idrante soprassuolo;

- v. costi fissi di sistema (sala operativa, reperibilità, organizzazione, direzione, strutture);
- il corrispettivo suddetto potrà essere incrementato in ragione e proporzionalmente agli ampliamenti cui sarà soggetta la rete idrica antincendio di Venezia, e sarà soggetta all'aggiornamento annuale dell'indice Istat Foi;
- detto corrispettivo verrà viceversa ridotto di un importo complessivo risultante dalla somma delle quote relative alla voce "costi fissi" dei canoni di tutti gli utenti terzi allacciati, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno sulla base del numero degli utenti allacciati nel corso dell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) prevede espressamente che sia *"istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*;
- in attuazione del primo comma del precitato articolo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 le Linee guida n. 7 recanti *"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"*;
- le predette Linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici che hanno carattere vincolante;
- il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia in data 16.7.2018 (Domanda n.1.038) ha provveduto ad effettuare la domanda per l'iscrizione presso l'elenco degli Enti affidanti in house ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 192 e delle Linee Guida n.7 emanate dall'ANAC;
- le predette linee guida prevedono all'art. 4.3. che *"Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione"*;
- tale domanda risulta ancora pendente non essendosi concluso il relativo procedimento;

**RILEVATO** che Veritas S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle predette Linee Guida per essere affidataria in *house* del servizio in esame in quanto:

- a) è società a capitale interamente pubblico;
- b) è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private, la costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo);
- c) la quasi totalità del proprio fatturato è verso l'Amministrazione Comunale e comunque la parte residua verso gli altri soci pubblici;
- d) lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.lsv n. 175/2016 con inserimento tra le altre delle disposizioni previste dall'art. 16 del predetto decreto in tema di società *in house*;
- e) nelle more dell'istruttoria sull'esito della domanda di iscrizione all'elenco ANAC le amministrazioni aggiudicatrici sotto la propria responsabilità possono effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale ai sensi del predetto art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

**VISTO** che il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia-Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico in data 13 dicembre 2018 ha approvato la deliberazione n. 19 avente ad oggetto "*approvazione della relazione ex art.34, c.20 della legge 18 ottobre 2012, n. 179, approvazione della forma di gestione in-house, approvazione affidamento del servizio idrico integrato nell'Ato laguna di Venezia a Veritas S.p.A. e approvazione dello schema di convenzione per la regolazione dell'affidamento*" per la durata di 20 anni;

**RICHIAMATI:**

- i principali contenuti della relazione:
  - caratteristiche del servizio e sue peculiarità;
  - modalità e costi di utilizzo della rete idrica antincendio da parte dei terzi;
  - finalità particolari;
  - le ragioni della modalità di affidamento;
  - le motivazioni economico-finanziarie dell'affidamento.
  
- l'individuazione in Veritas S.p.A., società *in house* del Comune di Venezia, del soggetto affidatario diretto del servizio suddetto, per le motivazioni illustrate nella relazione allegata;
  
- la definizione di una durata dell'affidamento *in house* con decorrenza dal 1/12/2019 e fino al 31/12/2038 in coerenza con la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'Ato Laguna di Venezia a Veritas S.p.A. stante l'ovvia sinergia operativa con detto servizio;

**RITENUTO** opportuno:

- avviare con l'approvazione della suddetta relazione ex. Art. 34 del D.L. 179/2012 l'iter per il rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia sopra definito, in scadenza al 30/11/2019, ferma restando in capo al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione della delibera per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 42 del TUEL;
  
- demandare al successivo provvedimento consigliare l'adozione della deliberazione di affidamento del servizio suddetto, in cui siano definite le linee guida del contratto di servizio, a cui la Giunta Comunale dovrà attenersi nell'approvazione del disciplinare tecnico con atto successivo;

**VISTO** il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

**VISTO** l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica espressi dal Direzione Polizia Locale per il Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, e dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, nonché il parere di regolarità contabile del Direttore della Direzione Finanziaria,

### **D E L I B E R A**

- di approvare la relazione allegata (Allegato A) ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia a decorrere dal 1/12/2019 e fino al 31/12/2038;
- di pubblicare la relazione suddetta sul sito del comune di Venezia, come prescritto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221/2012;
- demandare al successivo provvedimento consiliare l'adozione della deliberazione di affidamento del servizio pubblico locale di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia, in cui siano inoltre definite le linee guida del contratto di servizio, a cui la Giunta Comunale dovrà attenersi nell'approvazione del disciplinare tecnico, con atto successivo;
- di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL.

#### **ALLEGATI:**

A) Relazione redatta sensi dell'art. 34, comma 20 e 21 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche in legge il 17 dicembre 2012 n. 221, per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia - PG 565668/2019.

DG 381/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale  
**SILVIA TERESA ASTERIA**

Il Sindaco  
**LUIGI BRUGNARO**